



UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI

COMUNI DI CASALEMMO, CASTELLINA/MMA, GUARDISTALLO, MONTESCUDAIO, RIPARBELLA

POLIZIA MUNICIPALE

Polizia Locale - Via Gramsci, 1 - Località Fiorino - 56040 Montescudaio

Telefono 0586/684200 Fax 0586/685202

e-mail polizialocale@unione.collimarittimipisani.pi.it

REGIONE
TOSCANA



Ordinanza n.86/15

Oggetto: D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" – Strade vicinali disciplina del transito veicolare.

**Strada vicinale di Poggio Masino;
Strada Vicinale di Sant'Agata;
Strada Vicinale delle Cerretelle;
Strada Vicinale di Vallicorati;
Strada Vicinale del Migliarino;
Strada Vicinale dei Poderi.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA

Visto il D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" ed in particolare l'art. 2 comma 6 lett. d. che ai fini del suddetto decreto assimila le strade vicinali a quelle comunali;

Considerato che le strade vicinali in oggetto sopra individuate, sono interessate dal transito dei mezzi d'opera utilizzati per eventuali lavori edili da effettuarsi su immobili ubicati nelle zone asservite dalle medesime, nonché dai mezzi pubblici destinati al trasporto scolastico e dai mezzi adibiti alla raccolta RSU;

Che i suddetti mezzi effettuano il percorso in andata e ritorno utilizzando sempre il medesimo accesso, in quanto le strade suddette non rappresentano un itinerario poiché risultano a fondo chiuso;

Considerato che i tratti interessati dal passaggio veicolare dei mezzi pesanti hanno causato danneggiamenti alla struttura della sede stradale non appositamente attrezzata per sopportare carichi eccessivi;

Richiamata come parte integrante della presente l'ordinanza sindacale n. 45 del 23.11.2006, con la quale veniva regolamentata la viabilità rurale ed istituito il limite di velocità massimo di Km/h. 20 su tutte le "strade vicinali, poderali o di bonifica";

Ravvisata la necessità di disciplinare meglio la circolazione degli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate per garantire l'incolumità pubblica, nonché la sicurezza e l'integrità della sede stradale;

Visti gli artt. 5 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto legislativo 30/4/1992 n. 285 e s.m.i. concernenti la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visti gli artt. 50 e 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Autonomie Locali";

Ritenuta l'esigenza per ragioni di pubblico interesse, di instaurare la seguente disciplina della circolazione stradale nei tratti stradali di seguito riportati:

**Strada vicinale di Poggio Masino;
Strada Vicinale di Sant'Agata;
Strada Vicinale delle Cerretelle;
Strada Vicinale di Vallicorati;
Strada Vicinale del Migliarino;
Strada Vicinale dei Poderi.**

ORDINA

Per i motivi in premessa citati e in revoca della precedente ordinanza sindacale n. 46/06 del 23.11.2006;

L'istituzione del divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiori a 3,5 tonnellate, fatta eccezione dei mezzi al servizio RSU o altri servizi pubblici, al fine di garantire l'incolumità pubblica, nonché la sicurezza e l'integrità della sede stradale;

L'eventuale transito di mezzi di mezzi superiori a 3,5 tonnellate dovrà essere autorizzato a seguito di parere preventivo del Responsabile Area Urbanistica Arch.Pollina Paola, nonché del Sindaco del Comune di Guardistallo.

I divieti, gli obblighi e le limitazioni saranno resi pubblici noti mediante l'installazione di appositi segnali stradali come previsto dal Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.

Gli organi di Polizia Stradale del territorio di cui all'art. 12 D.lgs. 285/1992, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e potranno disporre quanto ritenuto utile ed indispensabile per la sicurezza della circolazione.

Le violazioni delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno punite con le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice della Strada.

DISPONE

Che ai fini della regolamentazione della circolazione stradale gli interventi di manutenzione effettuati presso gli immobili ubicati nelle zone asservite dai tratti stradali interessati, debbono essere autorizzati previa apposita ordinanza dirigenziale, dalla Polizia Municipale dell'Unione Colli Marittimi Pisani.

DISPONE ALTRESI'

Che copia della presente ordinanza, oltre alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente comunale venga rimessa:

- a) Al Sindaco;
- b) Al Segretario comunale del Comune di Guardistallo;
- c) All'Arch. Pollina Paola, Responsabile Area Urbanistica e Ambiente dell'Unione;
- d) Al locale Comando Stazione Carabinieri;
- e) Consorzi per la manutenzione delle seguenti strade:
Strada vicinale di Poggio Masino;
Strada Vicinale di Sant'Agata;
Strada Vicinale delle Cerretelle;

Strada Vicinale di Vallicorati;
Strada Vicinale del Migliarino;
Strada Vicinale dei Poderi.

Le disposizioni e i divieti sopra indicati, non si applicano ai veicoli comunali, a quelli di soccorso, nonché ai veicoli di polizia stradale nei casi di effettiva necessità.

INFORMA

Che ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con le modalità indicate nell'art. 74 del regolamento di esecuzione.

In alternativa ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n. 241 è ammesso ricorso al T.A.R. della Toscana entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile della Polizia Municipale Isp. Silvia Cetti.

Montescudaio li 18.06.2015

Il Responsabile dell'Area di vigilanza
Isp. Silvia Cetti





UNIONE DEI COLLI MARITTIMI PISANI

fra i comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima,
Guardistallo, Montescudaio e Riparbella
Provincia di Pisa



Ordinanza n. 2 del 10.06.2015

Oggetto: Pulizia e manutenzione di fossi, strade vicinali e comunali a salvaguardia dell'igiene, a tutela della sicurezza stradale e per prevenire fenomeni di allagamento delle strade in caso di piogge intense.

IL SINDACO

Premesso:

- Che la crescita delle essenze arboree aumenta il rischio di incendi di aree incolte nonché problemi di ostruzione dei fossi e canali atti al deflusso delle acque nel reticolo idrografico minore;
- Che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e l'igiene dell'uomo ed aumenta il rischio di incendi lungo le strade comunali e vicinali;
- Che l'ufficio comunale segnala che la presenza di numerosi fossi e scoli del reticolo idrico sul territorio comunale se non adeguatamente puliti e spurgati è concausa di fenomeni di esondazione e allagamenti in caso di eventi meteorici avversi anche di non particolarmente forte intensità;
- Che in tempi recenti si sono verificati episodi di allagamento a seguito di forti piogge che hanno interessato parte del territorio, determinato anche come concausa dalla ostruzione e mancata pulizia dei fossi di colto, producendo anche come effetto, il danneggiamento di alcune opere stradali;
- **Tenuto conto:**
- Che l'art. 50 comma 4 del D.lg. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli, quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- Che il R.D. n. 1265/1934, disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale autorità Sanitaria Locale,
- Che gli artt. 913,915,916,917 del codice civile individuano come obblighi ad eseguire, le opere di manutenzione dei corsi di acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;
- Degli artt. 29-31-32-33 D.Lgd. 285/1992;
- Dell'art. 50 commi 3,5 e dell'art. 7 bis del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che è necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, curate e pulite tutte le aree e strade vicinali del territorio comunale, nonché mantenere funzionante e /o ripristinare l'originaria sede, scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc), delle acque meteoriche e di esondazione, al fine di prevenire ed evitare situazioni determinanti rischi igienico sanitari, nonché pericolo di allagamenti;

Valutata la necessità di mantenere costantemente puliti i cigli, le scarpate, le aree ed i fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di rendere più sicura la viabilità vicinale di uso pubblico e le abitazioni;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse per evitare conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal codice della strada;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra, ed in particolare agli artt. 29-31-32-33 del codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m);

Visto che si ritiene necessario mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc) delle acque meteoriche e di esondazione prospicienti le strade vicinali per mantenere sicura la viabilità vicinale di uso pubblico, la viabilità vicinale e le abitazioni, nonché tutto il territorio comunale al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e di allagamenti;

Rilevato che al fine di garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, occorre mantenere puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali, nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

Considerato che il non regolare deflusso delle acque può comportare a causa del ristagno delle stesse, l'insorgere anche di numerosi problemi di carattere igienico sanitario dovuti al proliferarsi di insetti;

Considerato altresì che su alcuni canali e fossi non vengono svolte opere di manutenzione, quali pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di provvedere allo spurgo ed alla pulizia dei corsi d'acqua, quali canali, e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque;

Considerato pertanto che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere le anzidette problematiche igienico sanitarie ed assicurare il decoro all'interno del territorio comunale;

- che in particolare il presente provvedimento deve essere emesso ai fine di prevenire esondazioni ed allagamenti in caso di piogge;

ORDINA

Alla generalità dei proprietari dei terreni prospicienti le strade vicinali nel territorio comunale di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

- tagli dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'esterno ed all'interno del centro abitato;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nelle aree private;
- escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e scarichi principali;
- Ai proprietari e/o affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale, di non lasciare il deposito sugli stessi terreni di materiale di qualsiasi natura, tale da produrre comunque inconvenienti igienico-sanitari;
- Ai proprietari di terreni confinanti con i fossi di scolo delle strade vicinali e comunali, in osservanza del vigente Nuovo codice della strada e relativo regolamento di attuazione, di eseguire i lavori di taglio di erba e pulizia delle scarpate e cigli, profilatura, spurgo e pulizia dei fossetti di scolo stessi, nonché la pulizia dei rivi, cunette e ripe;
- I proprietari e/o responsabili, dovranno comunque tenere costantemente pulite le suddette opere, in particolare dopo ogni evento a carattere piovoso, in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane;

DEMANDA

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e alla Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

AVVERTE

- Che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 25,00 a euro 500,00** in applicazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000;
- Che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- Sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché sia affissa nei luoghi pubblici, maggiormente frequenti (esercizi pubblici, uffici pubblici);
- Sia comunicata all'Ufficio Tecnico e all'Ufficio Polizia Municipale;

AVVISA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscibilità del provvedimento ed entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscibilità del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 10.06.2015

IL SINDACO
Sandro Ceccarelli

